COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 3 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)

Termini per l'apertura all'esercizio.

I termini per dare eseguite ed armate le linee o i tronchi di linee in modo da poter essere aperti con regolarita' e sicurezza al servizio dei viaggiatori e delle merci, sono stabiliti come appresso, con decorrenza dal giorno in cui sara' comunicata alla Societa' l'approvazione dei rispettivi piani e profili di esecuzione:

3 anni per le linee:

Velletri - Terracina,

Sparanise - Gaeta,

Cornia - Piombino,

Cuneo - Saluzzo, e per il tronco:

Rocchetta Melfi - Monteverde;

4 anni per i tronchi:

Asti Acqui - Ovada,

Avellino - Paternopoli;

5 anni per il tronco:

Ovada - Campoligure;

6 anni per i tronchi:

Polcevera - Mele,

Monteverde - Conza,

Parternopoli - Sant'Angelo;

8 anni per i tronchi:

Mele - Campoligure,

Sant'Angelo - Conza.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-delle-strade-ferrate-del-mediterr-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it